

STUDIO LEGALE MARCHESE

Avv. Giovanni Marchese
(Patrocinante in Cassazione)

Avv. Cristina Bellerone
Avv. Dario Carbone

Messina, 21.06.2022

Spett.le
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
Pec: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

Spett.le
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Pec: drpi@postacert.istruzione.it

Oggetto: PERDICHIZZI GIUSEPPE c/ MIUR +1. Richiesta notifica pubblici proclami ex art. 52, comma 2 Cpa. Esecuzione ordinanza n. 643/2022 emessa nel ricorso n. RG 590/2022 TAR TORINO.

Si prega attenzione l'ordinanza e quanto qui di seguito precisato sulle modalità dell'adempimento richiesto.

Dando seguito all'ordinanza n. 643/2022, emessa nel ricorso n. RG 590/2022, pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di Torino, ad istanza ed interesse del sig. Perdichizzi Giuseppe, mio assistito, richiedo con la presente, ai sensi dell'art. 52, comma 2 Cpa, la notifica per pubblici proclami al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti controinteressati, attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali per il Piemonte, unitamente all'ordinanza, dell'avviso di pubblicazione e dei seguenti ulteriori documenti:

- 1) Ordinanza n. 643/2022 emessa nel ricorso n. RG 590/2022 pendente presso il TAR Torino;
- 2) Avviso di pubblicazione con sunto dei motivi;
- 3) Ricorso introduttivo del giudizio;
- 4) Elenco nominativo dei soggetti ammessi alla prova orale per cui è causa al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti controinteressati;

In merito alle prescritta modalità, per quanto disposto dall'ordinanza sopracitata, queste rispettive Spett.li Amministrazioni, centrale e periferiche in indirizzo, dovranno immediatamente provvedere a pubblicare sui propri siti istituzionali, **entro la data del 05.07.2022**, i suddetti atti e non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la suddetta documentazione, ed in particolare, il ricorso introduttivo nonché l'ordinanza n. 643/2022, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi.

Gli enti in indirizzo, altresì, sempre in ottemperanza alla citata ordinanza, dovranno rilasciare al sottoscritto difensore un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione,

dei suddetti documenti, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; tale attestazione dovrà recare la data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e dovranno assicurare che sulla "home page" del sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagine in cui sono stati pubblicati i predetti atti.

Tanto si doveva.

avv. Giovanni Marchese